

**LETTERA n. 2182 del 22/01/1987**

**MINISTERO DEI TRASPORTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE  
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE**

Prot. N. 2182(56)71.32

**Oggetto: Funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo. Tratto orizzontale in uscita dalle stazioni.**

In relazione al quesito proposto dalla S.V. con lettera del 13.12 u.s., si fa presente che la finalità della norma di cui all'11° comma del paragrafo l) delle PTS per le funivie monofune a collegamento temporaneo, nel testo modificato con DM 9/04/79, n. 990, e riguardante la lunghezza del tratto orizzontale di linea in uscita dalle stazioni, è quella di evitare che un veicolo, uscito da una delle stazioni in una qualsiasi condizione di accoppiamento non corretto fra morse e fune portante-traente, venga a trovarsi immediatamente in un tratto di linea caratterizzato da pendenza ed altezza dal suolo del veicolo stesso relativamente elevata, ancorchè entro i limiti più generali fissati dalle stesse PTS (vedasi in proposito anche la formulazione del comma 7.9 delle Disposizioni Tecniche Provvisorie diramate con circolare n. 944(56)71.32 del 27/07/85).

A tale scopo, poiché tutti i dispositivi per il controllo ad ogni lancio del corretto accoppiamento fra morse e fune portante-traente, qualunque sia la loro natura, devono intervenire sul circuito di sicurezza determinando l'arresto dell'impianto, la lunghezza del suindicato tratto di linea (proporzionale allo spazio di frenatura) va con tutta evidenza contato a partire dall'ultimo di tali dispositivi nel senso del moto, indipendentemente dalla natura e dalle specifiche funzioni di controllo assolute, comprese ovviamente quelle di controllo della tenuta delle morse stesse.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE DI DIVISIONE**  
(dr. Ing. Salvatore Perciabosco)